

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 269

COPIA DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA
TECNICO-MANUTENTIVA

N.108 DEL 30-09-20

=====

Oggetto: ORDINANZA N.70 DEL 01.09.2020 - MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI NELL'ABITATO DELLA FRAZ. MESCHIA ED INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO N.14, PARTICELLE NN. 231-232-233-234-235-236-272-274-225-586, DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART.105 COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER: "LAVORI DI DEMOLIZIONE TRAMITE MEZZI MECCANICI"-AUTORIZZAZIONE.-

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Francesco

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 30-09-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 794 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 15-12-20

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

**IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia
Municipale e Manutenzione**

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 09.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

"(omissis)

4)DI **ATTRIBUIRE** a sé stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'art.29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n.448.

5)DI **DARE DECORRENZA** giuridica ed economica nomine **dal 1 settembre 2019 e durata di 3(tre) anni, ... (OMISSIS)...**

(omissis)"

ed inoltre:

-della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive estensioni e proroga, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017;

-del D.L. 17 ottobre 2016 n.189, convertito con Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i.;

-delle O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415- 418-422 e 427 del 2016;

-delle O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518 e 538 del 2018;

PREMESSO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)*";

DATO ATTO:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

TENUTO CONTO:

-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra 5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose "repliche" e "scosse di assestamento", si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;

CONSIDERATO:

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con D.L. 14.08.2020, n.104, ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", nella quale:

"...OMISSIS... -all'art.57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) comma 1 del D.L. 14.08.2020, n.104 (G.U. n.203 del 14.08.2020), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", testualmente dispone:

"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al **31 dicembre 2021**; (...)»;

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-che con circolare Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno (da ora G.T.S.) costituiti per supportare i sindaci nelle attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

-Che con Ordinanza n.207 del 14.11.2016, prot.10237, il Sindaco disponeva: "[...]Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dell'Ing. D'Emidio Mario incaricato con Ordinanza n.195 prot. 9617 del 04/11/2016 e come da verbale riunione C.O.C. n.5 del 02/11/2016, e con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno nella figura dell'Ing. Scorza Luigi, ha individuato, con un primo elenco, le aree del territorio comunale dove i crolli sono diffusi e dove gli edifici pericolanti impongono la chiusura di interi isolati e alcune vie;

-Viste le planimetrie elaborate dall'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dell'Ing. D'Emidio Mario incaricato con Ordinanza n.195 prot. 9617 del 04/11/2016 e come da verbale riunione C.O.C. n.5 del 02/11/2016, e con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno nella figura dell'Ing. Scorza Luigi, che individuano un primo elenco delle seguenti "zone interdette" del territorio comunale da dichiarare inaccessibili perché di massimo rischio:

[...]

ZONA 12

Nucleo abitativo frazione Meschia e Castel di Meschia;

[...]

DICHIARA

l'inaccessibilità per tutti i pedoni e i veicoli, non muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, delle aree del territorio comunale individuate nel punto precedente di questa ordinanza;

ORDINA

- a tutti i proprietari ed occupanti degli immobili ricompresi nelle aree di cui ai punti precedenti di lasciare le abitazioni e tutti gli edifici e di non farvi ritorno se non muniti

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

di specifica autorizzazione e con accompagnamento del personale del Corpo Nazionale dei VV.FF. o delle Forze di Polizia;

- alla popolazione civile del comune di Roccafluvione in divieto di accedere nelle zone sopra individuate;
- a chiunque di rispettare obbligatoriamente e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione;
- il divieto di transito veicolare e pedonale sulle strade comunali e negli spazi pubblici che interessano suddette zone, dove si è già provveduto ad eseguire idoneo ed opportuno transennamento a tutela della pubblica incolumità;
- alla Polizia Municipale, con l'assistenza delle altre forze di Polizia e dei Carabinieri, di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo [...];

(omissis)

CONSIDERATO:

- che l'immobile oggetto di messa in sicurezza rientra all'interno dei perimetri indicati dalla sopracitata Ordinanza n.207 del 14.11.2016;
- che suddetto immobile risulta ubicato sul margine della strada comunale interna all'abitato della frazione Meschia;
- che a seguito di segnalazioni dei cittadini circa il rischio incombente sulla pubblica via e derivante dall'immobile in oggetto, il sindaco con nota Prot.4602 del 17/02/2018 richiedeva un sopralluogo congiunto tra Protezione Civile, VVF, MiBACT e tecnici Comunali al fine di valutare eventuali opere di messa in sicurezza/demolizione;

TENUTO CONTO:

- di quanto indicato nel "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23/03/2018, acclarato al protocollo comunale al n.2809 del 23.03.2018, aggiornato con prot.4223 del 13/05/2019 e prot.4335 del 15/05/2019;

SENTITO:

- il progettista Ing. Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, che con nota prot.n.1450 del 20.02.2019 e successiva integrazione prot.4578 del 22.05.2019, presentava il progetto per la "messa in sicurezza di fabbricati pericolanti nell'abitato della fraz. Meschia ed individuati catastalmente al Foglio n.14, Particelle nn. 231-232-233-234-235-236-272-274-225-586, del Comune di Roccafluvione"; composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborati grafici;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Dichiarazioni del progettista;

- l'Ing. Agostini Antonino, iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti ai sensi dell'art.34 (Qualificazione dei professionisti) del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, che con nota prot.2353 del 12.03.2020 e successiva integrazione prot.3928 del 08.05.2020, ha risposto all'invito ad assumere l'incarico tecnico inerente "La direzione lavori, rendicontazione e coordinamento della sicurezza (D.Lgs. n.81/08), delle opere provvisoriale inerenti: messa in sicurezza di fabbricati pericolanti nell'abitato della fraz. Meschia ed individuati catastalmente al Foglio n.14, Particelle nn. 231-232-233-234-235-236-272-274-225-586, del Comune di Roccafluvione",

- l'impresa PANICHI p.i. CLAUDIO di Roccafluvione (AP), iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art.30 (Legalità e trasparenza) comma 6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di "Risoluzione delle interferenze derivanti dalla presenza delle reti di pubblici servizi (linee e manufatti della pubblica illuminazione), che impediscono la corretta esecuzione di quanto previsto per la messa in sicurezza o demolizione degli edifici in fraz. Meschia.", e che ha presentato, con nota acclarata al protocollo comunale al n.8403 del 05.10.2018, un preventivo di spesa pari a € 1.857,10 (euro milleottocentocinquantesette/10) + IVA;

PRESO ATTO:

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che la Regione Marche, Servizio Protezione Civile, Soggetto Attuatore Sisma 2016 con nota prot.5124 del 08.06.2019 comunicava il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali;

-che la Regione Marche, Servizio Protezione Civile, Soggetto Attuatore Sisma 2016 con nota prot.4522 del 29.05.2019 comunicava il rilascio del nulla osta alla variante contabile per gli interventi progettuali proposti;

CONSIDERATO:

-che a seguito di "indagine di mercato" tra tre operatori economici iscritti nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art.30 (Legalità e trasparenza) comma 6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, (Verbale Prot. 6227 del 21.07.2020), è risultata aggiudicataria l'Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP), che ha offerto un ribasso del 7,95% (settevirgolanovantacinque per cento), prot.n. 6147 del 17.07.2020, e che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO:

-che l'operatore economico Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP), in sede di affidamento lavori, con nota prot.6147 del 17.07.2020 inoltre "(...)dichiara(va) che intende affidare in subappalto le seguenti lavorazioni: OGI nei limiti di legge(...)";

CONSIDERATO:

-che con Ordinanza Sindacale n.70 del 01.09.2020, prot.7394, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-all'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale, sulla base del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza di fabbricati pericolanti nell'abitato della fraz. Meschia ed individuati catastalmente al Foglio n.14, Particelle nn. 231-232-233-234-235-236-272-274-225-586, del Comune di Roccafluvione", acclarato al protocollo comunale al n. 1450 del 20.02.2019 e successiva integrazione prot.4578 del 22.05.2019, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborati grafici;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all' l'Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in sicurezza di fabbricati pericolanti nell'abitato della fraz. Meschia ed individuati catastalmente al Foglio n.14, Particelle nn. 231-232-233-234-235-236-272-274-225-586, del Comune di Roccafluvione" secondo il progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'Ing.Teodorico Centobuchi dell'Ufficio Sisma Comunale;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1,2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al

n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)- all'Ing. Agostini Antonino di Roccafluvione (AP), di:

a)-procedere al coordinamento della sicurezza (D.Lgs. n.81/08), valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016) (omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n. 70 del 01.09.2020, prot.7394 INFORMAVA: che viene nominato Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Teodorico Centobuchi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;

CONSIDERATO:

-che con nota in data 15.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.7893 del 15.09.2020, l'operatore economico Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP), rimetteva Richiesta di autorizzazione al subappalto per "NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI (...)";

Ed in allegato rimetteva:

01)-Visura C.C.I.A.A. delle Marche afferente il subappaltatore;

02)-Copia documento "iscrizione negli elenchi presso la Prefettura di Ascoli Piceno di cui alla legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i. per le seguenti categorie(...)";

03)-Copia D.U.R.C. dell'operatore economico subappaltatore prot.INAIL 22552829 del 09.09.2020, con scadenza validità 07.01.2021;

-che con nota in data 25.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8358 del 25.09.2020, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore -

Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore

-

Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

f)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

01)-Certificazione sostitutiva dell'impresa sulla consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche;

-che con nota in data 29.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8417 del 29.09.2020, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

a)Richiesta aggiornata di autorizzazione al subappalto per "LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI TRAMITE MEZZI MECCANICI (...)";

b)Contratto di subappalto a misura;

TENUTO CONTO:

-che nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto", il legale rappresentante dell' Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP)testualmente chiede:

l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni, già indicate al momento della presentazione dell'offerta:

Descrizione	Cat. SOA
Lavori di demolizione fabbricati tramite mezzi meccanici	

per un importo complessivo pari a € 10.000,00, IVA esclusa, di cui € 9.897,10 per opere ed € 102,90 per oneri per la sicurezza all'Impresa DE LUCA ADAMO

con sede legale a ROCCAFLUVIONE via FOCARINE n.2

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Codice Fiscale/Partita IVA 01269540447

A tal fine dichiara:

- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalla Legge
- che ~~NON sussistono / sussistono~~ (in questo caso specificare) forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa subappaltatrice;
- che per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso.

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che nel "Contratto di subappalto" in data 22.09.2020, le parti, in sintesi, "si conviene e stipula quanto segue:

...(omissis)...

L'impresa costruzioni SPARTI WALTER con sede in Ascoli piceno, via delle Zeppelle n.13 P.IVA01269540447, c.f. SPRWTR47L01A462Y,...(omissis)... di seguito denominata sub-appaltante...(omissis)

La ditta DE LUCA ADAMO con sede in via Focarine 2, 63093 - Roccafluvione P.IVA 01269540447 C.F. DLCDMA60E16H390, di seguito denominata anche sub-appaltatrice...(omissis)...

PREMESSO CHE

...OMISSIS...

-La sub-appaltante intende affidare alla sub-appaltatrice le opere di seguito descritte e meglio precisate nell'allegato computo metrico estimativo, allegato al presente contratto per farne parte integrante

...OMISSI...

ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO:

La sub-appaltante affida - in subappalto - a misura alla sub-appaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle opere di cui in premessa. Le opere che la sub-appaltatrice dovrà eseguire sono indicativamente descritte nel C.M. ... (omissi)...

ART.2-IMPORTO DEL SUBAPPALTO:

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato a corpo, di comune accordo fra le parti, ed i prezzi applicabili sono quelli del computo metrico estimativo - lavori edili

Il prezzo è indicativamente previsto in euro 10.000,00 (DIECIMILA/00)

Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla subappaltante e dalla Committenza,...(omissis)...

(omissis)

ART.3-CONTABILITA' E PAGAMENTI:

Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (SAL) che dovranno essere emessi, consegnati, firmati dall'impresa subappaltante nei 15 giorni successivi al mese cui si riferiscono.

...(omissis)...

Il pagamento del SAL dovrà avvenire appena la Stazione Appaltante avrà eseguito il pagamento.

I pagamenti vengono così concordati:

SAL 1 pari ad €10.000,00 (diecimila/00) al termine dei lavori subappaltati (omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.105 (subappalto) comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 18, primo periodo, della Legge 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può

superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”;

DATO ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € 250.018,18, i lavori in subappalto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 100.007,27;

TENUTO CONTO:

-che l'art.105 (subappalto) commi: 2, 4, 7, 9 terzo periodo, 17 e 18 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 18, primo e secondo periodo, della Legge 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

(omissis)

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

(omissis)

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

(omissis)

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

(omissis)

9. (omissis) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. (omissis)

(omissis)

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

(omissis)

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

DATO ATTO:

a)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (omissis):

-discende che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € € 250.018,18, i lavori in subappalto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 100.007,27;

b)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

a) *l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto:*

-discende che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*

-discende che il subappaltatore, appare avere i requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto (cfr.MOD.01, dichiarazione di "iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ascoli Piceno per le seguenti attività: lavori di edilizia in genere", dal 01.06.1990, dell'operatore economico subappaltatore);

c) *all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare:*

-discende che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico **l'Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno**, "(...)dichiara(va) che intende affidare in subappalto le seguenti lavorazioni: LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI TRAMITE MEZZI MECCANICI (...)";

d) *il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.:*

-come da:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore

-

Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

f)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

allegate alla "Richiesta di autorizzazione al subappalto" (prot. 8358 del 25.09.2020);

c)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. (omissis)

-Contratto di subappalto (prot. 8417 del 29.09.2020);

d)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. (omissis)

-dichiarazione contenuta nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto";

VISTO in particolare:

-l'art.105 (subappalto) comma 18 terzo, quarto e quinto periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

18. (...)La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

TENUTO CONTO:

-che la "relativa richiesta", completa, è pervenuta in data 15.09.2020 con prot. 7893 e successivi prot.8358 del 25.09.2020 e prot. 8417 del 29.09.2020;
-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;
-che pertanto, rimanendo nei suddetti termini (30.09.2020) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-l'art.13-Attività di gestione-del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:
01) -PRENDERE ATTO -che con nota in data 15.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.7893 del 15.09.2020, l'operatore economico Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP), rimetteva Richiesta di autorizzazione al subappalto per "NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI (...)" ;
Ed in allegato rimetteva:
01)-Visura C.C.I.A.A. delle Marche afferente il subappaltatore;
02)-Copia documento "iscrizione negli elenchi presso la Prefettura di Ascoli Piceno di cui alla legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i. per le seguenti categorie(...)" ;
03)-Copia D.U.R.C. dell'operatore economico subappaltatore prot.INAIL 22552829 del 09.09.2020, con scadenza validità 07.01.2021;
-che con nota in data 25.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8358 del 25.09.2020, l'operatore economico appaltatore rimetteva:
a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;
b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);
c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);
d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)
e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)
f)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;
01)-Certificazione sostitutiva dell'impresa sulla consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche;
-che con nota in data 29.09.2020, acclarata al protocollo comunale al n.8417 del 29.09.2020, l'operatore economico appaltatore rimetteva:
a)Richiesta aggiornata di autorizzazione al subappalto per "LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI TRAMITE MEZZI MECCANICI (...)" ;
b)Contratto di subappalto a misura;
02) -PRENDERE ATTO:
a)-che nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto", il legale rappresentante dell' Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno (AP) testualmente chiede:

l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni, già indicate al momento della presentazione dell'offerta:

Descrizione	Cat. SOA
Lavori di demolizione fabbricati tramite mezzi meccanici	

per un importo complessivo pari a € 10.000,00, IVA esclusa, di cui € 9.897,10 per opere ed € 102,90 per oneri per la sicurezza all'Impresa DE LUCA ADAMO

con sede legale a ROCCAFLUVIONE via FOCARINE n.2

Codice Fiscale/Partita IVA 01269540447

A tal fine dichiara:

- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalla Legge
- che NON sussistono / ~~sussistono~~ (in questo caso specificare) forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa subappaltatrice;
- che per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso.

(omissis)

b)-che nel "Contratto di subappalto" in data 22.09.2020, le parti, in sintesi, "si conviene e stipula quanto segue:

...(omissis)...

L'impresa costruzioni SPARTI WALTER con sede in Ascoli piceno, via delle Zeppelle n.13 P.IVA01269540447, c.f. SPRWTR47L01A462Y,...(omissis)... di seguito denominata sub-appaltante...(omissis)

La ditta DE LUCA ADAMO con sede in via Focarine 2, 63093 - Roccafluvione P.IVA 01269540447 C.F. DLCDMA60E16H390, di seguito denominata anche sub-appaltatrice...(omissis)...

PREMESSO CHE

...OMISSIS...

-La sub-appaltante intende affidare alla sub-appaltatrice le opere di seguito descritte e meglio precisate nell'allegato computo metrico estimativo, allegato al presente contratto per farne parte integrante

...OMISSI...

ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO:

La sub-appaltante affida - in subappalto - a misura alla sub-appaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle opere di cui in premessa. Le opere che la sub-appaltatrice dovrà eseguire sono indicativamente descritte nel C.M. ... (omissi)...

ART.2-IMPORTE DEL SUBAPPALTO:

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato a corpo, di comune accordo fra le parti, ed i prezzi applicabili sono quelli del computo metrico estimativo - lavori edili

Il prezzo è indicativamente previsto in euro 10.000,00 (DIECIMILA/00)

Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla subappaltante e dalla Committenza,...(omissis)...

(omissis)

ART.3-CONTABILITA' E PAGAMENTI:

Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (SAL) che dovranno essere emessi, consegnati, firmati dall'impresa subappaltante nei 15 giorni successivi al mese cui si riferiscono.

...(omissis)...

Il pagamento del SAL dovrà avvenire appena la Stazione Appaltante avrà eseguito il pagamento.

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.108 del 30-09-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

I pagamenti vengono così concordati:

SAL 1 pari ad €10.000,00 (diecimila/00) al termine dei lavori subappaltati (omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) commi: 2 terzo periodo, 4, 7 e 18 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

a)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (omissis):

-discende che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € € 250.018,18, i lavori in subappalto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 100.007,27;

b)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

a) *l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto:*

-discende che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*

-discende che il subappaltatore, appare avere i requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto (cfr.MOD.01, dichiarazione di "iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ascoli Piceno per le seguenti attività: lavori di edilizia in genere", dal 01.06.1990, dell'operatore economico subappaltatore);

c) *all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare:*

-discende che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico **l'Impresa Costruzioni Sparti Geom.Walter di Ascoli Piceno**, "(...)dichiara(va) che intende affidare in subappalto le seguenti lavorazioni: LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI TRAMITE MEZZI MECCANICI (...)";

d) *il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.:*

-come da:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore -

Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore

-

Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

f)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

allegate alla "Richiesta di autorizzazione al subappalto" (prot. 8358 del 25.09.2020);

c)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. (omissis)

-Contratto di subappalto (prot. 8417 del 29.09.2020);

d)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. (omissis)

-dichiarazione contenuta nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto";

04)-PRENDERE ATTO in particolare:

-l'art.105 (subappalto) comma 18 terzo, quarto e quinto periodo del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

18. (...)La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

05) -DARE ATTO:

-che la "relativa richiesta", completa, è pervenuta in data 15.09.2020 con prot. 7893 e successivi prot.8358 del 25.09.2020 e prot. 8417 del 29.09.2020;

-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;

-che pertanto, rimanendo nei suddetti termini (30.09.2020) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;

06) -DARE ATTO che ai sensi di quanto riportato a precedente punto, fermo restando gli obblighi in capo all'appaltatore e al subappaltatore derivanti dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Operatore Economico appaltatore a favore dell'Impresa DE LUCA ADAMO di Roccafluvione (AP), di cui ai punti 01) e 02) del presente dispositivo si intende concessa, ai sensi dell'art.105 comma 18 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente."

- che nel "Contratto di subappalto" in data 22.09.2020, le parti, in sintesi, "si conviene e stipula quanto segue:

...(omissis)...

ART.3-CONTABILITA' E PAGAMENTI:

Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (SAL) che dovranno essere emessi, consegnati, firmati dall'impresa subappaltante nei 15 giorni successivi al mese cui si riferiscono.

...(omissis)...

Il pagamento del SAL dovrà avvenire appena la Stazione Appaltante avrà eseguito il pagamento.

I pagamenti vengono così concordati:

SAL 1 pari ad €10.000,00 (diecimila/00) al termine dei lavori subappaltati
(omissis)

08) -PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

09) -RACCOMANDARE al D.LL. Ing. Agostini Antonino il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;

10) -DARE ATTO che la spesa di € 10.000,00, oltre IVA, è reperita dai fondi stanziati dalla Regione per la fase di emergenza post sisma 2016;

11) -DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

IL SINDACO

(Resp. Servizio Vigilanza-Polizia
Municipale e Manutenzione)

Rag. Francesco Leoni

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Francesco

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.